

Articolo n. 1

Principi e campo di applicazione della normativa sugli appalti pubblici francesi

Parte I –PRINCIPI RELATIVI ALLE COMMESSE PUBBLICHE - AMMINISTRAZIONI AGGIUDICATRICI

Esattamente come in Italia, il diritto degli appalti pubblici francesi ruota intorno a un insieme di regole e procedure che mirano a garantire la parità di trattamento delle imprese europee e l'efficienza ed efficacia della spesa pubblica.

Le imprese italiane partecipando alle gare francesi possono avere delle ottime opportunità anche perché le regole relative ai pagamenti (termini e garanzie) degli appalti pubblici francesi sono assai più interessanti e vantaggiose che in Italia.

Peraltro, allo scopo di sfruttare al meglio queste opportunità, le imprese italiane dovranno necessariamente familiarizzare con le disposizioni del Codice dei contratti pubblici che esigono un minimo di padronanza di concetti e termini giuridici.

LAVORI PUBBLICI si propone così, in collaborazione con Maître Aldo SEVINO avvocato del Foro di Lione e avvocato del Foro di Torino (Studio ASEA) e con l'avv. Nicola DURAZZO, avvocato del Foro di Torino (Studio DURAZZO PELLIZZARO) di realizzare una serie di articoli il cui obiettivo sarà quello di rendere accessibile alle imprese italiane il diritto degli appalti pubblici francesi e di permettere loro di concorrere con successo alle gare. I primi articoli saranno dedicati alla definizione di appalto pubblico, agli attori del procedimento, al campo d'applicazione del Codice delle commesse pubbliche francese, ai principi generali che regolano la materia e alle modalità di finanziamento degli acquisti pubblici in Francia.

Le commesse pubbliche sono l'insieme dei contratti stipulati da una persona giuridica pubblica per soddisfare i suoi bisogni.

Si tratta di un concetto che comprende vari tipi contrattuali: gli appalti pubblici, le delegazioni di servizi pubblici, i contratti di partenariato pubblico/privato, le concessioni, ecc.

L'appalto pubblico può essere definito come il contratto concluso da un «acquirente pubblico» per soddisfare le sue esigenze (lavori, forniture o servizi) e che dà luogo a una remunerazione (un prezzo pagato dall'acquirente).

Le commesse pubbliche, ed in particolare gli appalti pubblici, sono soggette ad obblighi di pubblicità e di gara (messa in concorrenza) che vietano, in linea di principio, ad un acquirente pubblico, salvo rare eccezioni previste dalla legge, di contrarre direttamente con un'impresa.

Gli obblighi di pubblicità e di gara hanno diversa intensità a seconda della natura ma soprattutto dell'importo del contratto.

Tuttavia, il Codice delle commesse pubbliche (d'ora innanzi citato solo come “Codice”), a cui in linea di principio sono soggette tutte le commesse pubbliche, con particolare riferimento agli appalti pubblici, impone

il rispetto di tre principi fondamentali: qualunque ne sia il valore, gli appalti pubblici devono rispettare i principi di **libertà di accesso** alle commesse pubbliche, di **parità di trattamento** dei candidati e di **trasparenza** delle procedure.

Tali principi devono essere rispettati da tutti gli acquirenti pubblici, indipendentemente dall'importo dell'appalto e dalla procedura di aggiudicazione utilizzata.

Il principio della **libertà di accesso** presuppone che tutti i candidati debbano poter accedere liberamente a una gara.

In applicazione di tale principio, l'acquirente pubblico deve pertanto:

- scegliere una durata di appalto ragionevole in modo da riproporre regolarmente la gara sul mercato tra i potenziali candidati;
- fare una pubblicità quanto più ampia possibile;
- redigere i termini dell'appalto con imparzialità per non privilegiare determinati candidati;
- non escludere dalla gara un'impresa che soddisfi tutte le condizioni di partecipazione richieste.

Da parte sua, il principio della **parità di trattamento** comporta che tutti i candidati ad un appalto pubblico debbano beneficiare dello stesso trattamento e ricevere le stesse informazioni.

Nessuna impresa può e deve essere favorita.

La violazione di tale principio è sanzionata penalmente (reato di favoritismo).

Il principio di **trasparenza delle procedure** infine comporta il fatto che le regole della gara debbano essere determinate e rese pubbliche dall'acquirente pubblico al momento dell'avvio della procedura.

Esse non sono modificabili durante la gara.

Concretamente, questo principio si traduce negli obblighi di:

- pubblicità;
- conservazione di tutti i documenti che hanno portato alla selezione del candidato e della sua offerta e
- giustificazione della scelta dell'aggiudicatario e
- motivazione del rigetto delle altre candidature.

Esistono diverse categorie di acquirenti pubblici, ai sensi del codice della commessa pubblica.

Alcuni di questi acquirenti pubblici sono persone giuridiche pubbliche (enti territoriali, Stato francese, ecc.).

Altri sono privati (società) soggetti alle norme della Codice delle commesse pubbliche perché finanziati in misura maggioritaria con fondi pubblici (società di economia mista, ecc.)¹.

Da questa distinzione derivano:

- norme specifiche di aggiudicazione e di esecuzione dei lavori;

¹ Per essere esaustivi è opportuno precisare che le amministrazioni aggiudicatrici, nel Codice della commesse pubbliche, comprendono tre categorie di persone: le persone giuridiche di diritto pubblico, le persone giuridiche di diritto privato che perseguono una missione d'interesse generale e sono finanziate principalmente con fondi pubblici e le persone giuridiche di diritto privato dotate di personalità giuridica costituite da amministrazioni aggiudicatrici allo scopo di realizzare talune attività in comune.

- capitolati d'oneri specifici;

- norme relative alla giurisdizione (in Francia il Giudice amministrativo ha giurisdizione a conoscere qualunque controversia che coinvolga gli enti pubblici anche nella fase di l'esecuzione dei contratti, mentre i privati sono soggetti alla giurisdizione dell'Autorità Giudiziaria Ordinaria).

È quindi essenziale distinguere chiaramente la natura dell'acquirente pubblico.

Le **amministrazioni aggiudicatrici "persone giuridiche di diritto pubblico"** sono lo Stato e i suoi enti strumentali (musei nazionali, ospedali pubblici dello Stato, ecc.), gli enti territoriali (comuni, dipartimenti e regioni), i loro enti strumentali e le loro associazioni (metropoli, comunità di comuni, agglomerazioni urbane, ecc.).

Gli enti territoriali e i loro enti strumentali. La regolamentazione degli appalti pubblici si applica agli appalti degli enti territoriali metropolitani, sia che rientrano nel diritto comune (comuni, dipartimenti, regioni) sia che siano dotate di uno statuto specifico (Comuni di Parigi, Lione, Marsiglia, comuni di Alsazia-Mosella).

Questa normativa si applica anche alle regioni e dipartimenti d'oltremare (Guadalupa, Martinica, Guiana, Riunione) e, sia pure con alcuni adattamenti, al dipartimento di Mayotte, alle collettività d'oltremare di Sain Mmartin, Saint-Barthélemy e Saint-Pierre-et-Miquelon.

Gli enti strumentali sono soggetti alle norme applicabili al loro ente di riferimento.

Le amministrazioni aggiudicatrici **«persone giuridiche di diritto privato che perseguono una missione d'interesse generale»** sono soggette al codice della commessa pubblica in applicazione del diritto comunitario.

Ricordiamo che ai sensi del diritto comunitario, sono amministrazioni aggiudicatrici:

- le persone giuridiche di diritto privato create per soddisfare specificamente esigenze di interesse generale aventi carattere non industriale o commerciale qualora:

a) l'attività sia finanziata in maggioranza da un'amministrazione aggiudicatrice;

b) la gestione sia soggetta al controllo di un'amministrazione aggiudicatrice;

c) l'organo di amministrazione, di direzione o di vigilanza sia composto da membri più della metà dei quali sono designati da un'amministrazione aggiudicatrice.

Si tratta principalmente degli organismi privati di HLM (SA, ESH SE), SEM (società di economia mista), società pubbliche locali, ecc.

Le amministrazioni aggiudicatrici **«organismi di diritto privato costituiti da amministrazioni aggiudicatrici»** sono organismi di diritto privato costituiti da amministrazioni aggiudicatrici allo scopo di realizzare in comune talune attività. Ciò riguarda in particolare i raggruppamenti e le associazioni costituite da una o più amministrazioni aggiudicatrici o da uno o più organismi di diritto pubblico.

A titolo d'esempio: i gruppi di interesse pubblico (GIP) sono amministrazioni aggiudicatrici.

Infine, a titolo eccezionale, alcune persone private possono essere soggette al Codice.

In linea di principio gli **“acquirenti privati”** non rientrano nel campo di applicazione del Codice; tuttavia la situazione è diversa:

- quando una persona privata agisce in qualità di mandataria di una persona pubblica (soggetta al Codice) essa deve, per gli appalti aggiudicati in esecuzione di tale mandato, rispettare le disposizioni di tale Codice;

- quando una persona giuridica di diritto privato partecipa ad un gruppo di acquisto insieme a delle persone giuridiche pubbliche (soggette al Codice) essa deve, per gli acquisti effettuati nell'ambito del gruppo, applicare le norme previste dal Codice.

Al di fuori di questi casi, gli acquirenti privati non sono soggetti ad alcuna norma particolare né per l'aggiudicazione degli appalti né per la loro esecuzione. Il regime dei loro appalti è dunque quello della libertà contrattuale.

Tuttavia, essi devono rispettare alcune disposizioni e leggi inderogabili rientranti nella sfera del c.d. “ordine pubblico economico” quali la legge del 16 luglio 1971 relativa alla ritenuta di garanzia, la legge del 31 dicembre 1975 sul subappalto, la legge del 4 gennaio 1978 sulle garanzie legali e la garanzia di pagamento dell'impresa (articolo 1799-1 del codice civile), le leggi sulle garanzie dei costruttori (garanzia e assicurazione decennali).

Possono essere acquirenti privati:

- **professionisti** quali i promotori immobiliari e costruttori (società civile immobiliare S.C.I. o società civile di costruzione e vendita (S.C.C.V.);

- **istituzionali** quali banche, compagnie di assicurazione, mutue, ecc.

- **occasional** come imprenditori, commercianti, associazioni, privati che costruiscono o ristrutturano per le esigenze della loro attività o per le esigenze personali e familiari.

- segue -

Articolo n. 1

Principi e campo di applicazione della normativa sugli appalti pubblici francesi

Parte II - COMMITTENTE E DIRETTORE LAVORI- PROGETTISTA

Nel settore particolare delle costruzioni (edilizia e lavori pubblici), l'acquirente pubblico prende la denominazione di Committente dell'Opera (a cui spesso ci si riferisce con le iniziali MO, vale a dire Maître de l'Ouvrage).

Il Committente è dunque il cliente, il soggetto per le cui esigenze viene edificata la costruzione.

ATTENZIONE

Non bisogna confondere **il maître de l'ouvrage (MO - Committente) e il maître d'œuvre (MOA – figura sostanzialmente analoga al Direttore dei Lavori)**. Ai sensi dell'articolo 2411-1 del Codice della commessa pubblica, il committente è la persona giuridica responsabile principale dell'opera.

Il ruolo del Committente è definito dal Codice delle commesse pubbliche.

Così il Committente:

- decide in merito all'opportunità e alla fattibilità dell'operazione,
- determina l'ubicazione dell'opera,
- ne definisce il programma,
- ne assicura il finanziamento,
- decide le modalità di realizzazione dell'opera;
- aggiudica gli appalti di progettazione e di lavori necessari,
- stipula un'assicurazione contro i danni detta di "danni all'opera",
- collauda l'opera terminata e
- ne assicura la manutenzione.

Il Committente definisce nel programma gli obiettivi dell'operazione e le esigenze che essa deve soddisfare, nonché i vincoli e le esigenze di qualità sociale, urbanistica, architettonica, funzionale, tecnica ed economica, di inserimento nel paesaggio e di tutela dell'ambiente, relative alla realizzazione e all'utilizzazione dell'opera.

Il committente può decidere di affidare ad un mandatario (denominato "Committente delegato") una parte delle sue attribuzioni.

Tale delega del Committente può essere conferita a qualsiasi persona pubblica o privata, a condizione tuttavia che quest'ultima, o qualsiasi impresa ad essa collegata, non eserciti alcuna attività o incarico di controllo di lavori, di realizzazione di lavori o di controllo tecnico relativo all'opera considerata. Tale restrizione ha lo scopo di garantire l'imparzialità e l'indipendenza del mandatario, che rappresenta il Committente, rispetto alle altre figure professionali che intervengono nella realizzazione dell'opera.

Così come il Committente può delegare una parte delle sue funzioni, allo stesso modo possono essere attribuite a qualsiasi persona pubblica o privata e con le stesse riserve di cui sopra le funzioni di Direzione Lavori.

La Direzione dei Lavori è un mandato di consulenza, di studio e di direzione dei lavori attribuito a un professionista che viene incaricato di realizzare (di far realizzare dall'impresa) lavori di costruzione per conto di un Committente.

La Direzione dei Lavori comporta un insieme delle prestazioni di consulenza, di studio e di direzione dei lavori che consistono principalmente nelle seguenti attività:

- progettare una nuova costruzione nuova o un intervento di ristrutturazione e/o restauro di un edificio esistente;
- preparare gli appalti di lavori da mettere in gara;
- dirigere i lavori realizzati dagli imprenditori aggiudicatari; verificare che siano eseguiti conformemente alle disposizioni degli appalti e controllarne i pagamenti,
- assistere il cliente nella fase del collaudo delle opere.

La legge professionale degli architetti e il Codice delle commesse pubbliche riservano, in Francia, all'architetto un ruolo preminente nella Direzione Lavori.

Pertanto, in pratica, la direzione dei lavori è abitualmente assicurata, per i lavori di costruzione, dagli architetti che, quando gli obiettivi e i vincoli del programma di ordine culturale, sociale, urbanistico, estetico, funzionale, tecnico o economico lo richiedano, si fanno assistere o coadiuvare da partner specializzati.

Il perimetro del mandato del Direttore Lavori è precisata nel contratto che viene stipulato fra il Committente e, appunto, il Direttore dei Lavori.

Negli appalti pubblici di costruzione di edifici, il Codice delle commesse pubbliche, ha indicato il contenuto minimo dell'incarico di Direzione Lavori, detto MANDATO DI BASE, che deve permettere:

- al Direttore dei lavori di realizzare un progetto che realizzi la sintesi architettonica degli obiettivi e dei vincoli del programma e di assicurare durante l'esecuzione dell'opera il rispetto del progetto che ha elaborato;
- al committente di accertarsi della qualità dell'opera e del rispetto del programma, di bandire la gara, eventualmente anche per lotti separati, e di procedere alla designazione dell'aggiudicatario dell'appalto dei lavori.

La Direzione Lavori comporta abitualmente lo svolgimento delle seguenti attività:

- realizzazione di studi preliminari (studio del programma, schizzi) al fine di stabilire un progetto preliminare sommario (APS),
- la redazione del progetto preliminare definitivo (AP), che consente di presentare, se del caso, la domanda di autorizzazione edilizia,
- il progetto di concezione (progetto esecutivo) e il fascicolo di consultazione delle imprese contenente capitolati, tavole grafiche e computi;
- l'assistenza al committente per la conclusione degli appalti di lavori,
- l'esame dei documenti di esecuzione redatti dagli imprenditori,
- la direzione dell'esecuzione degli appalti di lavori,
- la verifica dei pagamenti da effettuare agli imprenditori,
- l'assistenza al committente per il collaudo dei lavori e la raccolta dei documenti delle opere eseguite.

Inoltre, il mandato a Direttore dei Lavori può comportare incarichi complementari, quali:

- l'aiuto per la programmazione,
- l'assistenza per la preparazione di fascicoli amministrativi particolari o per predisporre e realizzare la gara o per dare informazione ai potenziali concorrenti;
- l'elaborazione di piani di esecuzione, preventivi quantitativi o preventivi dettagliati,
- la realizzazione della pianificazione dei lavori e l'emissione degli ordini di servizio,
- la determinazione dei costi di esercizio e di manutenzione,
- lo studio di un sistema di gestione,
- la scelta delle attrezzature, degli arredi e della segnaletica,
- l'organizzazione, la direzione e il coordinamento (O.P.C.), ecc.

Gli onorari del Direttore Lavori sono fissati liberamente tra quest'ultimo e il suo cliente in funzione della portata, della complessità e della durata dell'incarico, nonché dell'importanza delle responsabilità che il mandato e il contratto comportano.

ATTENZIONE

Uno degli errori più «gravi» che un'impresa può commettere in un cantiere è quello di confondere il ruolo e le missioni del MO e del MOA.

Gli imprenditori non hanno una relazione contrattuale con il Direttore dei Lavori, ma sono sottoposti alla sua direzione di lavori per realizzare l'opera il cui progetto è stato convalidato dal committente che l'ha descritta nei documenti di gara e poi nel contratto che lega l'impresa al committente.

Pertanto, in caso di modifica delle prestazioni d'appalto richieste in corso di esecuzione (cambiamento della scelta del colore, ad esempio, di una moquette), solo il MO può prendere la decisione e non il Direttore Lavori.

- segue -

Articolo n. 1


Principi e campo di applicazione della normativa sugli appalti pubblici francesi

Parte III - L'IMPREDITORE EDILE E GLI ALTRI ATTORI DEL CANTIERE

Gli imprenditori edili hanno la responsabilità di realizzare l'opera appaltata dal Committente in conformità al progetto.

In linea di principio, in Francia, gli appalti sono ormai aggiudicati in «lotti separati».

Il MO bandisce così, a volte, anche una decina di contratti ad imprese che non hanno alcun legame contrattuale tra di loro.




Ogni cantiere è quindi «unico».

In alcuni casi, tuttavia, l'appalto può essere bandito in modo globale. Si parla allora di appalti « Tous corps d'état » o di « appalti a impresa generale »².

In questi casi l'impresa può presentare la propria offerta da sola o unirsi ad altre nel quadro di un raggruppamento temporaneo di imprese³ (ciò che in Italia conosciamo come ATI).

² La distinzione non è conosciuta in questi termini dal nostro ordinamento: in un caso si tratta di appalti separati riferiti alle varie categorie di lavorazioni di cui l'opera si compone (movimenti terra, strutture, tamponamenti, impianti, finiture, ecc.), nell'altro si tratta di un appalto generale riferito alla realizzazione dell'intera opera.

³ Un articolo sarà dedicato alla nozione di raggruppamenti di imprese.



L'imprenditore edile si impegna spesso ad eseguire l'opera per un prezzo forfettario risultante da una stima dei lavori descritti nei documenti di gara (in Italia parliamo di "appalto a corpo").

In Francia non esiste SOA; tuttavia le imprese possono (o meno) dotarsi di un certificato di qualifica QUALIBAT (che è equivalente, rispetto alla dimostrazione delle capacità tecniche e professionali, alla SOA, ma che non ha carattere obbligatorio).

Le imprese edili sono classificate come segue secondo le loro specializzazioni:

- Preparazione del sito e infrastruttura.
- Strutture
- Involucro esterno.
- Tramezzi e opere interne.
- Impianti.
- Finiture.
- Isolamento e coibentazione
- Efficienza energetica
- Sistemazioni interne

Sul piano tecnico, l'impresa deve rispettare numerosissime disposizioni: leggi, decreti, norme, norme tecniche varie, ecc.

Infine, possono esistere nei cantieri alcuni altri attori.

Uno di essi è il **Coordinatore in materia di sicurezza e di protezione della salute**.

Infatti, in Francia, dal 1993, il committente deve designare un coordinatore in materia di sicurezza e di protezione della salute (SPS) sui cantieri di una certa dimensione e sui quali intervengono varie imprese.⁴ Il coordinamento SPS è onere del Committente che ha, al tempo stesso, obblighi diretti di «fare» e obblighi indiretti di «far fare» dal Coordinatore SPS che egli avrà designato.

⁴ La nomina del Coordinatore SPS è obbligatoria:

- quando operino in cantiere almeno due imprese,
- quando il cantiere sia sito in uno spazio recintato e indipendente,
- quando esistano rischi da interferenze, situazione che in Italia richiede anche la redazione del DUVRI.

Le imprese hanno alcuni obblighi specifici legati al coordinamento SPS, ma la parte essenziale dei loro obblighi in materia di salute e sicurezza è direttamente legata alla loro (autonoma) valutazione dei rischi e ai loro obblighi generali di sicurezza.

Gli obblighi del committente

Egli deve applicare, nel corso delle fasi di progettazione e realizzazione dell'opera, i seguenti principi generali di prevenzione:

- evitare i rischi,
- valutare i rischi che non possono essere evitati,
- combattere i rischi alla fonte,
- tener conto dell'evoluzione della tecnica,
- sostituire ciò che è pericoloso con ciò che non è pericoloso e con ciò che è meno pericoloso,
- pianificare le azioni di prevenzione integrandovi, in un insieme coerente, la tecnica, l'organizzazione del lavoro, le condizioni di lavoro, le relazioni sociali e l'influenza dei fattori ambientali,
- adottare misure di protezione collettiva dando loro la priorità sulle misure di protezione individuale.

Il Committente designa un coordinatore SPS:

- dall'inizio della fase di elaborazione del progetto preliminare sommario per i cantieri soggetti al Codice delle commesse pubbliche (o della fase equivalente per gli appalti privati),
- prima dell'avvio della gara, quando il Coordinatore della fase di realizzazione è diverso dal Coordinatore della fase di progettazione.

Il Committente costituisce il CISSCT (Collegio tra imprese per la salute, la sicurezza e le condizioni di lavoro) per i cantieri importanti (detti di categoria 1).

La costituzione deve essere perfezionata 21 giorni prima dell'inizio effettivo dei lavori.

Il Committente deve realizzare la viabilità ed i collegamenti di rete (acqua, elettricità, ecc.) preliminari per le operazioni di costruzione di opere di valore superiore a € 760.000,00.

A questo titolo, il committente deve garantire alle imprese:

- le vie di accesso al cantiere per veicoli e pedoni,
- la connessione ad una rete di acqua potabile,
- il collegamento a una rete di smaltimento dei rifiuti,
- la connessione a una rete di distribuzione elettrica.

Il Coordinatore SPS deve elaborare il PGCSPS (piano generale di coordinamento in materia di sicurezza e protezione della salute) fin dalla fase di progettazione, di studio e di elaborazione del progetto per cantieri importanti.

Il PGC è obbligatoriamente allegato ai documenti forniti dal Committente alle imprese che intendono partecipare alla gara.

Il PGC non è comunque un documento contrattuale che, di per sé, possa imporre obblighi o restrizioni alle imprese.

I requisiti relativi all'installazione e all'utilizzazione delle protezioni collettive, degli apparecchi di sollevamento, degli accessi provvisori e degli impianti generali, in particolare gli impianti elettrici, devono essere definiti in fase di progettazione da parte del Coordinatore, che deve menzionare nei documenti scritti la loro ripartizione tra i vari soggetti che dovranno intervenire.

Deve aprire e compilare il registro del Coordinamento, che è uno strumento di comunicazione per tutte le misure relative alla sicurezza e alla salute.

Si tratta di un documento da redigersi in contraddittorio: tutte le osservazioni o notifiche del Coordinatore ad un operatore devono essere datate e controfirmate dall'operatore interessato e devono essere seguite da una risposta scritta di quest'ultimo.

ATTENZIONE

Le osservazioni del Coordinatore menzionate nel registro, se giustificate, possono comportare responsabilità dell'impresa.

Esso deve inoltre realizzare un fascicolo relativo ai successivi interventi sull'opera (DUIO): il DIUO è un fascicolo contenente piani, note tecniche e istruzioni tali da facilitare la prevenzione dei rischi professionali in occasione di successivi interventi. È una specie di guida per la manutenzione dell'edificio.

Le imprese, compresi i subappaltatori, devono a loro volta elaborare un piano particolare di sicurezza e di protezione della salute (PPSPS) se del caso.

Il PPSPS è dovuto dalle imprese che intervengono in cantieri importanti.

Esso deve essere consegnato al Coordinatore prima dell'inizio dei lavori.

L'impresa deve disporre di 30 giorni, a decorrere dal ricevimento del contratto firmato da parte del Committente, per redigere il proprio PPSPS.

Il PPSPS deve essere tenuto costantemente aggiornato in cantiere e conservato per cinque anni dal collaudo dell'opera.

Le imprese devono rispettare, sul cantiere, le misure generali di prevenzione applicabili alla loro specifica attività e devono anche partecipare alle riunioni e ai lavori del CISSCT, se costituito.

- Fine -

Maître Aldo SEVINO

Avvocato presso il Foro di Lione (Francia) e avvocato stabilito presso il Foro di Torino
Studio ASEA

Avvocato Nicola DURAZZO

Avvocato presso il Foro di Torino
Studio DURAZZO PELLIZZARO